



CONVENZIONE

tra il **Comune di Lugano** (rappresentato dal Municipio)
per il Comune polo della Regione di polizia comunale III del Luganese

ed

i **Comuni di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso**
(rappresentati dai Municipi) per i Comuni sede delle Polizie strutturate della Regione di polizia
comunale III del Luganese,

concernente:

l'organizzazione e la coordinazione della Regione di polizia comunale III del Luganese.

Richiamati:

- la Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989;
- il Regolamento sulla polizia (RPol) del 6 marzo 1990;
- gli art.li 3 cpv. 2, 5 cpv. 3, 6, 11 e 12 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011;
- gli art.li 1 cpv. 2, 2 cpv. 1, 2 cpv. 2, 2 cpv. 5 e i Compiti di base (Sezione A) dell'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol);
- l'art. 107 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;

le Parti convengono quanto segue:



Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto

La presente convenzione disciplina:

- a) le competenze di coordinamento e di condotta della Regione di polizia comunale III del Luganese (in seguito: Regione III) da parte della:
 - i. Città di Lugano (in seguito: Comune polo) e della
 - ii. Polizia Città di Lugano (in seguito: Polizia polo);
- b) l'organizzazione ed il funzionamento della Regione III;
- c) le modalità operative e d'intervento extraterritoriali delle Polizie della Regione III;
- d) gli aspetti finanziari relativi alle multe e agli incassi sui generis;
- e) i servizi di polizia centralizzati presso la Polizia polo;
- f) i contributi finanziari dei Comuni sede al Comune polo.

Art. 2: Finalità e principi

¹ I Comuni contraenti la presente convenzione (in seguito: le Parti) s'impegnano a collaborare reciprocamente per garantire un servizio di polizia efficiente a vantaggio della sicurezza del territorio della Regione III.

² Il coordinamento tra le Polizie della Regione III si basa sui principi:

- a) dell'autonomia: le Parti devono essere in grado di garantire autonomamente i propri servizi di polizia di base e di prossimità, strutturando i Corpi di polizia con un numero di agenti di polizia almeno pari al tasso di agenti per abitanti in base alle zone del Piano Direttore Cantonale;
- b) della reciprocità: le Parti collaborano vicendevolmente nell'espletamento dei compiti;
- c) della sussidiarietà: le Parti offrono mutuo sostegno allorché una Parte, senza propria responsabilità, non è in grado di adempiere, eccezionalmente, al proprio compito.

³ Al fine di promuovere una politica degli effettivi il più possibile coordinata e condivisa, le Parti s'impegnano di principio ad assumere il personale di polizia necessario primariamente attraverso la Scuola cantonale di polizia, evitando, in particolare, di assumere agenti già formati ed attivi in Corpi di polizia della Regione III.

⁴ Le prestazioni di polizia indicate nella Sezione A e B dell'Allegato 2 del RLCPol e le competenze di cui all'art. 107 e ss. della LOC devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta (art. 2 cpv. 1, 3 e 5 RLCPol).



Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni

¹ Il Comune polo esercita, a livello strategico, il coordinamento delle Polizie della Regione III mediante la Conferenza regionale consultiva sulla sicurezza - Regione III del Luganese (in seguito: Conferenza regionale).

Essa si compone dal Municipale Capo dicastero polizia del Comune polo, che la presiede, e dai Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate o dai Presidenti delle Commissioni intercomunali.

In caso d'impedimento da parte dei Municipali Capo dicastero polizia, essi si fanno sostituire dal Sindaco o da altri Municipali.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Comandante della polizia polo o, in caso di suo impedimento, un Ufficiale da lui designato.

Il Presidente della Conferenza regionale può decidere della partecipazione di altre persone (senza diritto di voto).

² La Conferenza regionale è convocata, di regola, almeno due volte all'anno, e meglio l'ultima settimana del mese di aprile, rispettivamente la prima settimana del mese di settembre.

³ I Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate assicurano, a loro volta, il coordinamento e la trasmissione delle informazioni ai Comuni da loro rappresentati (per l'organizzazione territoriale, vedasi l'Allegato 1: Corpi di polizia comunale e Comuni della Regione III del Luganese).

⁴ Il Municipale Capo dicastero polizia del Comune polo rappresenta, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LCPol, la Regione III alla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza.

Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie

¹ Per assicurare il coordinamento operativo e tattico delle Polizie della Regione III è istituito il Consiglio regionale dei Comandanti – Regione III del Luganese (in seguito: Consiglio regionale), composto dal Comandante della Polizia polo, che lo presiede, e dai Comandanti delle Polizie strutturate.

In caso d'impedimento da parte dei Comandanti, essi si fanno sostituire da un altro membro del Consiglio regionale.

² Il Consiglio regionale è convocato mensilmente, di regola il primo martedì del mese.

Il Presidente del Consiglio regionale può decidere della partecipazione di altre persone (senza diritto di voto).

Art. 5: Competenze di coordinamento delle polizie

¹ La Polizia polo e, in particolare il suo Comandante, esercita le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 LCPol):

- a) pianifica, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;



- b) dispone l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito della collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordina sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) dispone di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuove, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) dispone degli agenti di polizia comunale della regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordina controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

² Il Comandante della Polizia polo dispone l'impiego delle Polizie strutturate per compiti richiesti dal Comando della Polizia cantonale (art. 12 LCPol), e meglio per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

³ Per l'esecuzione delle competenze di coordinamento di cui ai cpvi.1 e 2, il Comandante della Polizia polo si avvale del Vicecomandante e dei propri Ufficiali, in particolare dell'Ufficiale di coordinamento della Regione III.

⁴ Salvo eccezioni preventivamente concordate, la Polizia polo è l'unica interlocutrice con la Polizia cantonale per le questioni attinenti all'operatività della Regione III.

Art. 6: Condotta di operazioni e interventi

¹ Tutte le Polizie della Regione III assicurano, in virtù del principio dell'autonomia, la condotta del primo intervento all'interno della propria giurisdizione. In caso di necessità esse possono richiedere il supporto di un'altra Polizia strutturata o della Polizia polo (art. 2, cpv. 2, lett. c.). Di regola, esso non può essere negato.

² La Polizia polo, in stretta collaborazione con le Polizie strutturate, conduce le operazioni a carattere regionale conformemente agli artt. 6 e 12 LCPol e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Polizia cantonale, la quale detiene la conduzione principale e generale.

³ La Polizia polo conduce gli interventi urgenti a carattere regionale. Resta riservata la competenza di primo intervento della Polizia strutturata territorialmente competente. In tal caso alla Polizia polo compete la condotta in una fase successiva.



⁴ Nell'ottica del principio della reciprocità, la Polizia polo assicura il primo intervento in tutta la Regione III, laddove le rispettive Polizie strutturate non sono in servizio. La Polizia polo informa tempestivamente le Polizie strutturate interessate dell'esito dell'intervento.

⁵ Il Comandante della Polizia polo, o un Ufficiale da lui designato, conduce direttamente le operazioni e gli interventi della polizia comunale della Regione III di rilevanza regionale o cantonale (esempio: costituzione di SMEPI, reati gravi al codice penale svizzero, calamità naturali, ecc.).

I Comandanti delle Polizie strutturate assicurano, in tal caso, la loro costante reperibilità ed una stretta collaborazione nell'ambito della condotta.

⁶ In casi particolari, previo accordo con il Comandante della Polizia polo, il Comandante di una Polizia strutturata può assumere direttamente la condotta dell'evento, anche se di rilevanza regionale.

⁷ L'Ufficiale di picchetto della Polizia polo assume il ruolo di Ufficiale di picchetto della Regione III, in particolare nei casi di cui ai capoversi 4 e 5.

⁸ Tutti i quadri di comando delle Polizie della Regione III, in particolare i Comandanti e i Vicecomandanti, assicurano incondizionatamente ed in ogni momento, per mezzo di un telefono mobile, la loro immediata reperibilità.

Essi devono, inoltre, garantire la loro presenza sul luogo dell'evento, nei casi di particolare gravità.

Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie

¹ Ogni agente ed assistente di polizia alle dipendenze di uno dei Corpi di polizia della Regione III esercita i poteri di polizia su tutto il territorio della Regione III, senza riguardo dei propri confini giurisdizionali, conformemente alla LPol e LCPol e alla presente convenzione.

² Qualsiasi intervento di polizia da parte di agenti e assistenti di polizia di altri Corpi della Regione III deve essere notificato alla Polizia competente per il luogo dell'intervento.

³ Ogni agente di polizia può esercitare le proprie funzioni in un'altra Regione o in un altro Cantone, sotto la conduzione della corrispondente Polizia polo, rispettivamente e previo accordo con la Polizia polo, della Polizia cantonale.

Art. 8: Compiti e funzioni di polizia

¹ Gli agenti delle Polizie della Regione III svolgono, in ogni comune della stessa, anche in abbinamento tra loro:

- a) i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 RLCPol, rispettivamente nella Sezione B laddove assunti, nei termini stabiliti della specifica delega;
- b) i compiti derivanti dalle competenze attribuite dall'art. 107 LOC;



- c) il servizio di mantenimento dell'ordine (MO), secondo condizioni regolate dalla presente convenzione;
- d) qualsiasi funzione di polizia di prossimità, di pattugliamento e d'intervento che la situazione dovesse richiedere, senza condizioni di durata ed orario.

² Con riferimento al capoverso 1, le Polizie della Regione III operano sulle 24 ore per assolvere il proprio compito, conformemente all'art. 2 cpv. 2 RLCPol.

Art. 9: Collegamenti radio

¹ Tutte le Polizie della Regione III operano sul medesimo canale di collegamento radio secondo le direttive della Polizia polo.

² Ogni Polizia della Regione III può, in caso di necessità, operare su di un canale riservato. In tal caso la Polizia interessata deve sempre assicurare una radio collegata sul canale di collegamento di cui al capoverso precedente.

Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore

¹ Le Polizie strutturate assicurano, all'interno delle proprie giurisdizioni, una copertura minima di base settimanale:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 (60 ore sett.).

² Nei giorni feriali, le Polizie strutturate assicurano, inoltre, autonomamente o in abbinamento con altre Polizie strutturate, almeno una pattuglia di servizio (due agenti operativi) all'interno delle proprie giurisdizioni, esclusa la giurisdizione di Lugano:

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (16 ore sett.);
- il venerdì e prefestivi, dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del sabato (7 ore sett.);
- il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 02:00 della domenica (16 ore sett.),

³ La domenica e nei giorni festivi, le Polizie strutturate assicurano una copertura adeguata (con al minimo 1 pattuglia di due agt operativi) dalle ore 09.00 alle ore 20.00. A dipendenza dell'evoluzione degli effettivi, le Polizie strutturate si adoperano per poter prevedere un numero maggiore di pattuglie in questi giorni.

⁴ Per il fabbisogno di cui ai capoversi precedenti, i Comandanti delle Polizie strutturate si riuniscono mensilmente per pianificare le turnazioni del mese successivo, dandone scarico alla Polizia polo.

⁵ Le Polizie della Regione III possono integrare agenti ed assistenti di polizia di altre Polizie nei propri servizi, sotto la responsabilità della Polizia che ne fa richiesta.

⁶ La Polizia polo assicura, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, un servizio di polizia per tutta la Regione III e garantisce la gestione delle richieste d'intervento provenienti dai Comuni della Regione III almeno durante le fasce orarie non coperte dalle rispettive Polizie strutturate.



Art. 11: Rimozione di veicoli

¹ La Polizia polo, nel caso di necessità e conformemente all'art. 15 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante, assicura l'intervento per la rimozione dei veicoli nella Regione III se le Polizie strutturate non sono in servizio. L'intera procedura (rimozione, deposito, riconsegna o demolizione) che ne deriva viene gestita dalla Polizia polo conformemente alle proprie ordinanze d'applicazione.

² In caso di mancato ritiro del veicolo entro 30 giorni dalla rimozione, la Polizia polo provvederà a fatturare alla Polizia strutturata interessata le spese cagionate.

Art. 12: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)

¹ La Polizia polo ordina e dispone l'impiego di agenti delle Polizie strutturate ed è l'interlocutrice unica per la Polizia cantonale nell'organizzazione dei servizi di mantenimento dell'ordine (in seguito Servizi MO) su tutto il territorio della Regione III.

² Gli agenti di polizia uniformati del servizio esterno della Regione III devono far parte del contingente del Servizio MO della Polizia polo, secondo la direttiva cantonale.

³ Il Consiglio di Stato è competente per l'emanazione della Direttiva cantonale concernente l'obbligo delle Polizie comunali in ambito di servizi di mantenimento dell'Ordine (MO). Il Consiglio Cantonale dei Comandati è competente per l'emanazione della relativa Direttiva d'applicazione.

⁴ La Direttiva cantonale e la relativa Direttiva d'applicazione sono vincolanti per il Corpo di polizia polo e per i Corpi di polizia strutturati della Regione III.

⁵ L'equipaggiamento personale, lo stato d'efficienza dello stesso e la formazione degli agenti del Servizio MO, sono a carico di ogni singolo Corpo di polizia, conformemente alla Direttiva cantonale.

⁶ Nel caso in cui i Servizi MO prestati diano origine a dei rimborsi, alle Polizie della Regione III che mettono a disposizione il proprio personale sarà corrisposta la somma proporzionale al loro impiego. I rimborsi avvengono tramite la Polizia polo.

Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 13: Procedure di contravvenzione

¹ Di regola ogni Polizia effettua le constatazioni per contravvenzioni solo sul territorio di propria competenza.

² Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che non implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, tutte le Polizie della Regione III hanno la possibilità di avviare le procedure contravvenzionali anche per constatazioni effettuate al di fuori del proprio territorio di competenza. In questi casi la procedura viene interamente gestita dalla Polizia che ha effettuato la constatazione, la quale informa la competente Polizia.



³ Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, la Polizia che effettua la constatazione trasmette un rapporto di denuncia alla Polizia strutturata competente.

⁴ Oltre che nei casi di cui ai precedenti considerandi, la Polizia polo ha sempre la facoltà di constatare ed avviare procedure contravvenzionali su tutto il territorio della Regione III, tuttavia unicamente quando la Polizia strutturata del luogo interessato dall'evento non è in servizio e con informazione alla stessa.

Art. 14: Competenze d'incasso delle multe

L'incasso delle multe compete alla Polizia che gestisce la procedura di contravvenzione.

Capitolo V: Servizi di polizia regionale centralizzati

Art. 15: Prestazioni della Centrale operativa (CEOP)

¹ La Centrale operativa (CEOP) della Polizia polo gestisce le informazioni e le banche dati per le Polizie strutturate, 24 ore su 24, assicurando il collegamento con la Centrale della polizia cantonale.

² Viene allestito un rapporto d'attività giornaliero (jour) per tutti gli eventi occorsi nella Regione III. Esso viene gestito dalla CEOP unitamente alle Polizie strutturate.

Art. 16: Prestazioni nell'ambito della formazione

La Polizia polo assicura la coordinazione della formazione per tutto il personale delle Polizie della Regione III.

Capitolo VI: Contributi finanziari per gli oneri supplementari della Polizia polo derivanti dalla LCPol e dal RLCPol

Art. 17: Costi per oneri supplementari di coordinamento e di condotta

Per compensare gli oneri di servizio supplementare derivanti dal coordinamento e dalla condotta delle attività regionali, i Comuni sede riconoscono al Comune polo un contributo finanziario forfettario, per un totale di CHF 52'000.- annui.



Art. 18: Costi per oneri supplementari della Centrale operativa (CEOP)

¹ Per compensare gli oneri di servizio supplementare derivanti dall'esercizio della CEOP, i Comuni sede riconoscono al Comune polo un contributo finanziario.

² Il contributo finanziario è calcolato applicando, al costo globale d'esercizio annuo della Centrale operativa, la quota percentuale degli interventi totali regionali che sono stati supportati dalla CEOP nell'anno considerato e che sono stati effettuati nelle giurisdizioni delle Polizie strutturate.

³ Fino alla scadenza del primo termine di disdetta di cui all'art 22 cpv. 2, il contributo che i Comuni Sede riconoscono al Comune Polo è fissato in CHF 155'000.-.

Il contributo è calcolato sulla base del costo globale d'esercizio della CEOP, così come da Consuntivo 2015 della Città di Lugano, arrotondato per difetto a CHF 1'550'000.- (comprensivo dei costi del personale per la sola attività di polizia e dei costi di manutenzione), e sulla base della quota percentuale degli interventi totali regionali, stabilita in base ai dati statistici 2015 della Polizia polo, su media annua, arrotondata per difetto al 10%.

In seguito, il contributo viene aggiornato alla scadenza del primo termine di disdetta con i dati di consuntivo e statistici più recenti.

Art. 19: Costi per servizi operativi di copertura territoriale e per altri servizi reciproci

Le prestazioni per servizi di cui agli art. 10, 11 e 12, rispettivamente nell'ambito di quelli per particolari manifestazioni pubbliche, sono svolte, di regola, a titolo gratuito e meglio conformemente al principio di reciprocità.

Art. 20: Modalità di ripartizione dei costi

¹ I costi complessivi di cui all'art. 17 e 18 sono fatturati ai Municipi dei Comuni sede, da parte del Comune polo, secondo una chiave di ripartizione che tiene conto della popolazione residente permanente (dati USTAT, disponibili, abitualmente, a fine estate) e i gradi di copertura territoriale basati sulle zone del Piano Direttore cantonale, scheda R1 (PD), approvato dalla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza.

² Per il calcolo di ripartizione dei costi, fa stato la tabella di cui all'Allegato 2.

La stessa sarà annualmente aggiornata dal Comune polo conformemente a quanto previsto al precedente capoverso e notificata alle Parti entro la fine del mese di ottobre dell'anno di riferimento.

³ Salvo diverso accordo con i servizi finanziari della Città di Lugano, i Comuni sede versano un primo anticipo entro la fine del mese di gennaio e il rimanente importo (saldo), entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.



Capitolo VII: Disposizioni finali

Art. 21: Responsabilità civile

¹ Ogni Polizia della Regione III risponde dei danni causati dagli agenti del proprio corpo di polizia, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si sono verificati, sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

² Ogni infortunio professionale occorso ad agenti di polizia nell'ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si è verificato, è a carico delle compagnie assicurative cui sono iscritti gli agenti coinvolti.

Art. 22: Entrata in vigore e durata

¹ La presente convenzione entra in vigore dopo la necessaria approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni contraenti, rispettivamente previa ratifica della stessa da parte del Consiglio di Stato.

² La presente convenzione ha una durata di 3 (tre) anni, a far tempo dalla sottoscrizione, e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta scritta di una delle Parti, inoltrata alle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 23: Contestazioni

¹ Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione, o alle conseguenze della disdetta, deve essere sottoposta per un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Sezione degli enti locali (art. 6 cpv.1 RLCPol).

² In assenza di conciliazione decide il Consiglio di Stato in prima istanza, secondo le consuete vie ricorsuali.

Art. 24: Modifiche successive

¹ Con il consenso delle Parti e con la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), in particolar modo in caso di estensione dei compiti in virtù di una specifica delega ai sensi dell'Allegato 2, Sezione B RLCPol, la presente convenzione può essere modificata anche prima del termine di cui all'art. 22.

² In caso di estensione dei compiti elencati nell'Allegato 2 Sez. B RLCPol, i Comuni firmatari danno procura al Comune polo di Lugano affinché li rappresenti nella procedura relativa all'istanza per l'ottenimento dell'apposita delega, affinché ogni agente delle polizie della Regione III sia autorizzato a operare sull'intero comprensorio regionale.

³ Nel caso di cui al cpv. 1, e se le circostanze lo esigono, la presente convenzione può essere adattata per rapporto all'indennità pro-capite.

⁴ In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.



⁵ È riservata ogni e qualsiasi disposizione superiore di legge, regolamento o direttiva applicabile in maniera vincolante all'oggetto della presente convenzione. Le disposizioni della presente in contrasto con i predetti ordinamenti divengono privi di effetto con l'entrata in vigore di questi ultimi.

Art. 25: Disposizioni finali


La presente convenzione è redatta in nove esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.



Allegato 1

Corpi di polizia comunale e Comuni della Regione III del Luganese (elenco e mappa)

Corpi di Polizia comunale (8)		Comuni (47)	
1	Lugano	1	Lugano
		2	Muzzano
		3	Sorengo
2	Ceresio Sud	1	Paradiso
		2	Melide
		3	Morcote
		4	Vico Morcote
3	Collina d'Oro	1	Collina d'Oro
		2	Grancia
4	Malcantone Ovest	1	Caslano
		2	Bedigliora
		3	Croglio
		4	Curio
		5	Novaggio
		6	Ponte Tresa
		7	Pura
		8	Astano
		9	Migliaglia
		10	Monteggio
		11	Sessa
		12	Magliaso
5	Malcantone Est	1	Agno
		2	Aranno
		3	Cademario
		4	Neggio
		5	Vemate
		6	Alto Malcantone
		7	Bioggio
		8	Gravesano
		9	Manno
6	Veduggio	1	Lamone
		2	Mezzovico-Vira
		3	Toricella-Taverne
		4	Isonne
		5	Monteceneri
		6	Bedano
		7	Cadempino
7	Ceresio Nord	1	Massagno
		2	Origlio
		3	Canobbio
		4	Porza
		5	Savosa
		6	Vezia
8	Torre di Redde	1	Capriasca
		2	Ponte Capriasca
		3	Comano
		4	Cureglia





Allegato 2

Tabella di calcolo per la ripartizione dei costi

Calcolo sulla base dei residenti permanenti e del Piano Direttore cantonale

Corpi di Polizia comunale (8)	Comuni (47)	Residenti perm USTAT 2014	Tasso 1Agt:Res	Tasso medio	Agt	Coeffic	Coordinam.	CEOP	TOT	Procapite	
							SFr. 52'000	SFr. 155'000			
1 Lugano	1 Lugano	63'668	525								
	2 Muzzano	839	750								
	3 Sorengo	1'928	750	532							
2 Ceresio Sud	1 Paradiso	4'038	500								
	2 Melide	1'779	1500								
	3 Morcote	731	1500								
	4 Vico Morcote	378	1500	693	10	0.11382	SFr. 5'918.75	SFr. 17'642.43	SFr. 23'561.19	SFr. 3.40	
3 Collina d'Oro	1 Collina d'Oro	4'670	750								
	2 Grancia	524	750	750	7	0.07882	SFr. 4'098.39	SFr. 12'216.34	SFr. 16'314.73	SFr. 3.14	
4 Malcantone Ovest	1 Caslano	4'296	750								
	2 Bedigliora	637	1500								
	3 Croglio	900	1500								
	4 Curio	559	1500								
	5 Novaggio	819	1500								
	6 Ponte Tresa	796	1500								
	7 Pura	1'436	1500								
	8 Astano	306	1750								
	9 Miglieglia	307	1750								
	10 Monteggio	895	1750								
	11 Sessa	682	1750								
	12 Magliaso	1'516	750	1'058	12	0.14149	SFr. 7'357.27	SFr. 21'930.32	SFr. 29'287.58	SFr. 2.23	
5 Malcantone Est	1 Agno	4'380	750								
	2 Aranno	340	1500								
	3 Cademario	745	1500								
	4 Neggio	334	1500								
	5 Vernate	581	1500								
	6 Alto Malcantone	1'400	1750								
	7 Bioggio	2'571	750								
	8 Gravesano	1'277	750								
	9 Manno	1'303	750	871	15	0.16890	SFr. 8'783.05	SFr. 26'180.23	SFr. 34'963.28	SFr. 2.70	
6 Vedeggio	1 Lamone	1'777	750								
	2 Mezzovico-Vira	1'334	1500								
	3 Torricella-Taverne	3'071	1500								
	4 Isole	394	1750								
	5 Monteceneri	4'607	1750								
	6 Bedano	1'533	750								
	7 Cadempino	1'534	750	1'163	12	0.13945	SFr. 7'251.31	SFr. 21'614.48	SFr. 28'865.78	SFr. 2.03	
7 Ceresio Nord	1 Massagno	6'121	625								
	2 Origgio	1'461	1500								
	3 Canobbio	2'113	750								
	4 Porza	1'623	750								
	5 Savosa	2'205	750								
	6 Vezia	1'961	750	727	21	0.24245	SFr. 12'607.39	SFr. 37'579.72	SFr. 50'187.11	SFr. 3.24	
8 Torre di Redde	1 Capriasca	6'493	1'500								
	2 Ponte Capriasca	1'860	1'500								
	3 Cornano	2'091	750								
	4 Cureglia	1'316	750	1'163	10	0.11507	SFr. 5'983.85	SFr. 17'836.47	SFr. 23'820.32	SFr. 2.03	
		146'129	79'694				88	SFr. 52'000.00	SFr. 155'000.00	SFr. 207'000.00	